



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 240 ANNO 2015 DEL 05-05-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 96

### **OGGETTO:**

*TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. - DITTA FORNITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FT. N.VO-27513 DEL 17/04/2015 - SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLO IACP – CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 – LOTTO 6 (SICILIA) CIG 4693886D40 – CIG DERIVATO Z301417FAE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. -*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

### **PREMESSO che:**

- questa Amministrazione in data 20/06/01 ha sottoscritto il modello di registrazione al sistema delle convenzioni stipulato tra il Ministero del Tesoro, tramite CONSIP S.p.A. sua delegata, per la fornitura alle PP.AA. di beni e servizi ai sensi dell' art. 26 legge 23/12/99 n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23/12/00 n. 388;

- questo Ente si è avvalso, per il servizio sostitutivo di mensa a favore del proprio personale, delle convenzioni CONSIP S.p.A. procedendo di anno in anno all'ordine dei buoni pasto secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa;

- il C.C.D.I. per gli anni 2013/2015 recepito con Deliberazione n. 83 del 13 dicembre 2013, ha definito il valore unitario del buono pasto nella misura di € 7,00 da erogarsi secondo le disposizioni e le modalità previste dalla legge e dallo stesso C.C.D.I;

- il quantitativo in ultimo impegnato risulta già esaurito al 31 dicembre 2014 e che pertanto occorre provvedere alla fornitura dei buoni pasto per l'anno 2015 secondo un fabbisogno stimato di n.5.000 tickets in funzione anche del nuovo orario di lavoro settimanale del personale precario articolato in 5 giorni lavorativi per complessive ore 34 comprendente i rientri pomeridiani;

- con determina n. 195 del 15 aprile 2015 è stata impegnata la somma di € 11.941,60 per la fornitura di n. 1.990 tickets;

- l'ufficio Economato ha ordinato il tutto dalla Ditta DAY Ristoservice S.p.A. presso la CONSIP - Bando: Buoni pasto 6 – Lotto 6 – Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna -, ecìò per un corrispettivo offerto di € 11.941,59 comprensivo di IVA dovuta nella misura del 4% pari ad €459,29, giusto OdA n. 2059999 del 15 aprile 2015;

### **CONSIDERATO che:**

- la Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, Via dell'industria n.35, ha regolarmente effettuato la consegna della fornitura di buoni pasto non nominativi, come da OdA n. 2059999 prot. 5097 del 15 aprile 2015 ed, a fronte dell'esecuzione della suddetta fornitura, è stata presentata la fattura n.VO-27513 del 17 aprile 2015, acquisita al prot. generale in data 30 aprile 2015 al n.5831 e che, come specificato nell'art.9, comma 1. della predetta convenzione, il c/c bancario

dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBAN omissis– Monte Paschi di Siena;

**TENUTO CONTO che:**

- nel Capitolato Tecnico al punto 7.a) (pag.39) della Gara d'Appalto CONSIP alla quale l'Ente ha aderito, le spese bancarie sostenute per il bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente;

- la Ditta DAY Ristoservice è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito alla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. (ora Consip S.p.A.) l'incarico di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 e che a tal fine la Consip S.p.A. ha assunto la funzione di amministrazione aggiudicatrice;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito di avvalersi della Consip S.p.A. quale apposita struttura dedicata per l'esecuzione di quanto disposto dagli articoli 58, 59, 61 e 63 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n. 350, con cui si stabilisce che il sistema di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni è stato nuovamente ridisegnato: le convenzioni che saranno stipulate da Consip riguarderanno acquisti di beni e di servizi che abbiano rilevanza nazionale e che le amministrazioni statali non hanno più l'obbligo di aderire alle convenzioni, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

**VISTO** l' art.1, comma 450 della Legge 296/2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

**VISTO** l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTA** la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l' ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l' applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate ....

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica,

musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la

prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

**VISTA** la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

**VISTA** la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment";

**VISTO** il carteggio afferente la regolarità della documentazione in possesso dell'ufficio Economato;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

**VISTA** la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

**VISTO** l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

**VISTO** l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n. 24 del 23 Marzo 2015 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 23069 del 4 Maggio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con in quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

## D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta DAY Ristoservice S.p.A., con sede in Bologna, Via dell'Industria n. 35, P.IVA -omissis- la somma di €11.941,59 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: omissis– Monte Paschi di Siena – e ciò a saldo della fattura n. vo-27513del 17/04/2015 relativa all'approvvigionamento della fornitura di buoni pasto non nominativi;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z301417FAE;

**PRENDERE ATTO** che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**DARE ATTO** che l'obbligazione è immediatamente eseguibile;

**PRENDERE ATTO** che nel Capitolato Tecnico al punto 7.a) (pag.39) della Gara d'Appalto CONSIP alla quale l'Ente ha aderito, le spese bancarie sostenute per il bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente;

**TRARRE** il mandato di pagamento per l'importo complessivo di €11.941,59 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R. 1 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 1 - Capitolo 20 - altri oneri sociali a carico dell'Ente - del corrente bilancio di previsione anno 2015 gestione competenza, ponendo le spese bancarie per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., giusto impegno assunto con determina n. 195 del 15 aprile 2015 che registra un'economia pari ad €0,01.

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
GABRIELE NUNZIATA